

REGOLAMENTO
del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE

*Approvato con deliberazione n. del Consiglio comunale
in data divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il*

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 – Aree private
- Art. 6 – Consultazione delle parti sociali
- Art. 7 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Posteggi liberi
- Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 11 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 18 - Festività
- Art. 19 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Validità delle presenze
- Art. 23 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 24 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 25 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 26 - Definizione
- Art. 27 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 28 - Utilizzo del posteggio
- Art. 29 – Numero e dimensioni dei posteggi
- Art. 30 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 34 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio
- Art. 36 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 37 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

Art. 38 - Effettuazione di mercati straordinari

Art. 39 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 40 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 41 - Determinazione degli orari

Art. 42 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

Art. 43 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Art. 44 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 45 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Art. 46 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 47 – Fiere, sagre o manifestazioni: ubicazione, caratteristiche, orari

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 48 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 "norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" come modificata dalla L.R. n. 6 del 3 aprile 2001.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale almeno il novanta per cento dei posteggi è destinato al commercio di merceologie del medesimo genere, affini e complementari, con una periodicità non superiore ad un mese;
- e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo pasquale, estivo e natalizio; Nel corso di un anno solare possono essere effettuate non più di dodici giornate di mercato straordinario;
- g) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- h) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- i) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- m) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- n) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- o) per presenze in una fiera: le date in cui l'operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera e si è presentato a tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività;

- p)* per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di Società di persone, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- q)* per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- r)* per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- s)* per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- t)* per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- u)* per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v)* per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

Art. 3

Finalità

Gli atti programmatici del Comune in materia di commercio su aree pubbliche sono intesi a favorire le finalità previste dalla L.R. 15/2000 – All. A – I.1, e successive modificazioni, ed al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
- e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f)* favorire le zone in via di espansione o le zone a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati, evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina; L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i)* localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

- l)* promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dagli organi superiori competenti, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d)* le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e)* le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Aree private

1. Qualora più soggetti, anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori ed associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentativi sul territorio regionale.

Art. 6

Consultazione delle parti sociali

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2000, e successive modificazioni, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni delle imprese commerciali su aree pubbliche sono sentiti in riferimento alla:

- a)* programmazione dell'attività;
- b)* definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c)* istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- d)* definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e)* predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 7

Compiti degli uffici comunali

1. La direzione delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, sono attribuite al Responsabile del Settore Affari Generali, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.

2. Relativamente agli adempimenti connessi al controllo ed al funzionamento delle fiere e dei mercati, il Responsabile

del Settore Affari Generali si avvale degli operatori della Polizia Municipale che svolgono altresì compiti di vigilanza.

Art. 8

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita i titolari della stessa all'occupazione del posteggio di mercato, alle spunte nei mercati della Regione, all'esercizio dell'attività in forma itinerante, eccetto nel giorno e nelle ore in cui gli stessi sono concessionari di posteggio, nell'ambito del territorio della Regione Lombardia ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche in forma itinerante é rilasciata dal Comune in cui il richiedente ha la residenza o sede legale ed abilita i titolari della stessa al commercio itinerante su aree pubbliche su tutto il territorio nazionale, alle spunte nei mercati del territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti previsti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze sanitarie. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature sono stabilite nell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 e successive modificazioni.

8. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.

Art. 9

Posteggi liberi

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Comune trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Art. 10

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore Affari Generali, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore Affari Generali.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero e superficie) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore od i settori merceologici.

Qualora la domanda non sia regolare o completa il Responsabile del Settore Affari Generali ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso la data della domanda corrisponderà al giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione (art. 3 D.P.R. 300/92).

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore Affari Generali pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 11

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. Eventuali posteggi posti fuori mercato, qualora istituiti, saranno assegnati sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Settore Affari Generali e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
- b) codice fiscale/partita Iva;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
- g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
- h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore Affari Generali pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune per ulteriori 15 gg.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98, è rilasciata dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Responsabile del Settore Affari Generali ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. Nel caso in cui il Responsabile del Settore Affari Generali non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Settore Affari Generali deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso. La comunicazione deve essere effettuata entro 4 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota del Responsabile del settore Affari Generali a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la revoca, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La revoca opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota del Responsabile del settore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 114/98, con le modalità indicate nella legge regionale 15/2000 e successive modificazioni, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo

originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 14

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore Affari Generali può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di

reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale 15/00 e successive modificazioni, valgono in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;
- c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
- d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. I tempi per lo scarico delle merci, d'allestimento delle attrezzature di vendita nonché per lo sgombero dell'area di mercato sono stabiliti rispettivamente 60 minuti prima dell'inizio e 30 minuti dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere è indicato nelle relative schede.

Art. 18

Festività

1. Il mercato settimanale annuale si svolge nella giornata di SABATO. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, è autorizzato lo svolgimento del mercato nella giornata immediatamente precedente non festiva in orario antimeridiano o pomeridiano, previo accordo con le associazioni di categoria.

2. In analogia con le disposizioni adottate in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa il mercato ricadente in giorno festivo potrà essere svolto nella medesima giornata nei periodi dal 15/06 al 15/09 e nel mese di dicembre, con esclusione del giorno di Natale.

Art. 19

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 20

Tassa occupazione suolo pubblico, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

1 Il concessionario dovrà corrispondere per l'uso del posteggio, la tassa o canone di occupazione di suolo pubblico determinata dal regolamento comunale, in base alle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

2 Dovrà essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura e con le modalità stabile dal comune nello specifico regolamento.

3 Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta

regolarizzazione del pagamento, fatte salve le sanzioni previste.

Art. 21 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni concernenti il commercio su aree pubbliche sarà sanzionato a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

Art. 22 Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 23 Calcolo delle presenze effettive nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, sentite le parti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel medesimo posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro Imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

Art. 25

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente.

2. Entro 30 gg. devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze e rilasci.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 26
Definizione

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al punto II.1 dell'allegato A, della legge regionale 15/00 e successive modificazioni.
3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione.

Art. 27
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. La mancanza di comunicazione di rinnovo da parte degli interessati equivale a rinuncia della concessione di posteggio.
3. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
4. In uno stesso mercato, l'operatore commerciale non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 28
Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
2. Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalle disposizioni Regionali in quanto applicabili, ai titolari dei posteggi al mercato è fatto divieto di:
 - a) adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
 - b) vendere generi infiammabili;
 - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - d) sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci e che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
 - e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o

pertinenza stradale;

- g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
- h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
- i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- l) lasciare animali liberi;
- m) usare bilance a stadera o rette a mano;
- n) usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque con volume moderato;
- o) esporre merci sui banchi ad un'altezza inferiore dal suolo di m. 0,50, salvo che per i generi di: calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.

3. I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc.) dovranno essere raccolti in sacchi per le immondizie e riposti negli appositi contenitori collocati, a cura del Comune, nelle vicinanze del mercato.

Art. 29

Numero e dimensioni dei posteggi

1. I posteggi del mercato settimanale sono stabiliti in n. 60, oltre al produttore agricolo, senza distinzione fra settore alimentare e non alimentare.

2. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché nei limiti di disponibilità di aree.

3. Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono indicate nella planimetria allegata. L'area di posteggio assegnata è comprensiva di ogni tipo di ingombro quali: merce, banco, veicolo, tendoni,

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno m. 0,50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di due metri, misurata nella parte più bassa.

Art. 30

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore Affari Generali previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto della maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dall'iscrizione al Registro Imprese.

In caso di parità la graduatoria sarà formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale

accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 31

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore Affari Generali. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 32

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 33

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli è riservato n. 1 posteggio.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

3. Per l'assegnazione dei posteggi da assegnare in concessione riservati ai produttori agricoli, gli interessati devono presentare al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio per il quale viene chiesta la concessione.

4. La domanda per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, in competente bollo, deve essere inviata al Comune, mediante lettera raccomandata o consegna dalla stessa direttamente all'ufficio protocollo del Comune, e deve contenere:

- a) generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- b) prodotti che si intendono porre in vendita;
- c) indicazione del o dei periodi di vendita (annuale o stagionale);

d) la qualità di produttore agricolo mediante certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita;

e) la specifica qualifica di produttore agricolo attestata dall'iscrizione alla Camera di Commercio nella sezione imprenditori o coltivatori diretti.

5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli può essere annuale o stagionale, inteso quest'ultimo per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.

Nel caso di assegnazione di posteggi stagionali possono essere rilasciate più concessioni per lo stesso posteggio per le varie stagioni.

6. Delle domande presentare viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi secondo i seguenti criteri di priorità:

a) al richiedente con maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

b) al richiedente con maggior numero di presenze nell'ambito del medesimo mercato;

c) al richiedente con maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo;

A parità di predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa.

7. La concessione annuale del posteggio ha la validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata. Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma, entro il 30/11, per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

La concessione stagionale deve essere riconfermata mediante comunicazione da presentare prima della scadenza del periodo in corso, diversamente si intende rinunciatario.

Alla comunicazione di riconferma deve essere allegato il certificato del Sindaco e di iscrizione alla Camera di Commercio, che devono essere rinnovati annualmente.

8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi sono assegnati ad operatori su area pubblica, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 34

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 35

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 114/98.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 36

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 37

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro trenta minuti dopo l'orario stabilito per l'inizio della vendita, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, agli operatori, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che ne facciano richiesta verbale al personale della Polizia Municipale incaricato alla vigilanza del mercato.

2. Al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, il personale incaricato alla vigilanza del mercato provvede a formare specifica graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

3. Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la propria autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

4. L'assegnazione viene effettuata a chi vanta il più alto numero di presenze al mercato riferibili all'autorizzazione.

5. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

6. Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

7. I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

Art. 38

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta di mercato straordinario, nei termini di cui al comma successivo, deve essere presentata, per scritto, al Settore Affari Generali da almeno 15 operatori su area pubblica, concessionari di posteggio nel mercato settimanale, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma precedente possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentite le parti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 39

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione, totale e dei singoli posteggi, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale;

b) ubicazione: Piazzale Genieri d'Italia;

c) superficie complessiva del mercato: mq. 4.758,25;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.346;

e) totale posteggi:

– n. 60 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare/non alimentare;

– n. 1 riservati ai produttori agricoli;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

– la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi;

g) orario di vendita: 8,00 –13,00;

– l'accesso all'area è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

– entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Il Sindaco potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 40

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. Tale attività non può essere esercitata nei luoghi indicati nell'ordinanza sindacale appositamente emanata per motivi di viabilità e pubblico interesse.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.
5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
6. Il Sindaco potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, autorizzare il commercio in forma itinerante con soste oltre i predetti limiti individuando, altresì, il numero massimo di operatori.

Art. 41

Determinazione degli orari

Si applicano per l'esercizio del commercio in forma itinerante le disposizioni previste per il commercio in sede fissa.

Art. 42

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

Le disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV FIERE

Art. 43

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 44

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e) data di iscrizione al registro imprese per l'attività del commercio su aree pubbliche;
 - f) le dimensioni del banco.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore Affari Generali, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 45

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
3. Uno stesso soggetto, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi nella medesima fiera.

Art. 46
Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, dal personale di Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 47
Fiere, sagre o manifestazioni: ubicazione, caratteristiche, orari

1. L'ubicazione delle fiere, sagre o manifestazioni che attualmente si svolgono nel territorio comunale in occasione di feste locali, le relative caratteristiche, il numero dei posteggi e le loro dimensioni, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola manifestazione:

SCHEDA N. 1

1. Denominazione: FESTA DI SAN BARNABA
2. Ubicazione: Fr. Endenna Centro
3. Data: 2° sabato e domenica di giugno
4. numero totale posteggi:
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2

1. Denominazione: FESTA DELLA MADONNA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE
2. Ubicazione: Via P. Ruggeri
3. Data: 1° luglio – se ricadente in domenica anticipata al sabato
4. numero totale posteggi:
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 3

1. Denominazione: FESTA MADONNA DEL CARMINE
2. Ubicazione: Via A. Locatelli
3. Data: 15 luglio – se ricadente in sabato o domenica posticipata a lunedì
4. numero totale posteggi::
n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: n. 2 da m. 8x4 e n. 3 da m. 7x2
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 4

1. Denominazione: FESTA MADONNA DEL CARMINE
2. Ubicazione: Fr. Poscante
3. Data: sabato e domenica successivi al 15 luglio
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 5

1. Denominazione: FESTA DI SAN LORENZO
2. Ubicazione: Piazza G. Garibaldi
3. Data: 9 e 10 agosto
4. numero totale posteggi::
n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 9 agosto: 16,00 – 23,00 – 10 agosto: 09,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 6

1. Denominazione: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
2. Ubicazione: Miragolo S. Marco
3. Data: 14 e 15 agosto
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 7

1. Denominazione: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
2. Ubicazione: Fr. Grumello de' Zanchi
3. Data: 15 agosto
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 8

1. Denominazione: FESTA MADONNA DELLA CINTURA
2. Ubicazione: Fr. Stabello
3. Data: 1° settembre
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 9

1. Denominazione: FESTA DI FOPPA
2. Ubicazione: Via G. Mazzini
3. Data: 7 settembre
4. numero totale posteggi::
n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 10

1. Denominazione: FESTA MADONNA DEL ROSARIO
2. Ubicazione: Piazza Europa (Loc. Ambria)
3. Data: 3° sabato di ottobre
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 11

1. Denominazione: FESTA MADONNA DEL ROSARIO
2. Ubicazione: Fr. Spino al Brembo
3. Data: 4° sabato di ottobre
4. numero totale posteggi::
n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 16,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 12

1. Denominazione: BANCARELLE DI LUCIA
2. Ubicazione: centro storico
3. Data: 12 dicembre
4. numero totale posteggi::
 - n. 29 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
 - n. 1 riservato a produttore agricolo
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 15,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 13

1. Denominazione: BANCARELLE DI NATALE
2. Ubicazione: centro storico
3. Data: domenica precedente il giorno di Natale
4. numero totale posteggi::
 - n. 29 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare;
 - n. 1 riservato a produttore agricolo
5. dimensioni posteggi: m. 8x4
6. orario di vendita: 15,00 – 23,00
L'accesso al posteggio è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 48
Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera r), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 11.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 37 del presente regolamento.

3. Per la decadenza e la revoca, si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 34, 35 e 36 del presente regolamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
2. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 9 del 01.03.1995.